

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina sulla riproduzione animale. Delega delle norme di adozione in materia di riproduzione animale nel settore equino all'Istituto di Incremento Ippico della Sardegna.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale:

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa alla disciplina sulla riproduzione animale ed in particolare l'articolo 8 che prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definita nella data di pubblicazione della predetta legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta il 29 gennaio 1991, il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (MIRAAF) provvede ad emanare apposito regolamento di esecuzione;

VISTO il regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 emanato dal MIRAAF, ai sensi del citato articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 39, in data 13 gennaio 1994;

CONSIDERATO che nonostante l'emanazione da parte del MIRAAF del regolamento citato, l'adozione delle norme regionali sulla riproduzione animale non risultava possibile a causa di numerose carenze dello stesso regolamento concernenti aspetti procedurali ed applicativi della materia;

VISTA la circolare MIRAAF n. 22 del 21 dicembre 1994 che ha provveduto a precisare i suddetti aspetti procedurali ed applicativi;

CONSIDERATO che le precisazioni contenute nella circolare risultavano essenziali al fine di procedere all'adozione da parte della Regione delle norme in materia di riproduzione animale;



Regione Autonoma della Sardegna

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario provvedere al recepimento della normativa in materia di riproduzione animale attraverso specifici atti che definiscano modalità, procedure, tempi di attuazione ed impegni di spesa che, come stabilito dalla norma statale, devono essere definiti dalla Regione;

VISTA la nota n. 301/1D del 19.01.1994 dell'Istituto di Incremento Ippico della Sardegna pervenuta all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in data 20.01.1994 con la quale si evidenzia che in assenza dell'adozione di norme regionali sulla riproduzione animale non sarà possibile avviare la campagna di fecondazioni presso le stazioni di monta sia pubbliche che private il cui inizio risulta previsto per il 2 febbraio 1995;

TENUTO CONTO che in attesa della adozione delle norme regionali in materia di riproduzione animale si determina di fatto un periodo di vuoto normativo che risulta necessario colmare in via temporanea fintanto che non si provvederà al recepimento organico nelle norme sulla riproduzione animale;

RITENUTO di poter superare detto periodo di vuoto normativo relativamente alla specie equina delegando l'applicazione delle norme che disciplinano la riproduzione animale nel settore equino l'Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, Ente strumentale della Regione con fini istituzionali conformi e specifici per la materia,

PROPONE

di delegare, nelle more dell'adozione delle norme regionali in materia di riproduzione animale, all'Istituto di Incremento Ippico della Sardegna gli adempimenti connessi con l'applicazione delle norme di legge relativamente alla specie equina;



Regione Autonoma della Sardegna

LA GIUNTA REGIONALE,

SU PROPOSTA dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale

DELIBERA

in conformità.

Il Coordinatore Generale

Mario Sechi

Il Presidente

Federico Palomba